



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio circondariale marittimo di Agropoli

Ordinanza n. 05/19

(Regata Agropoli – Casal Velino; Casal Velino su boe)

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Agropoli:

- Vista:** la richiesta prodotta in data 21.01.2019 dal Sig. Antonio DEL BAGLIVO, in qualità di presidente della Lega Navale Italiana – Sez. AGROPOLI, avente ad oggetto lo svolgimento delle manifestazioni veliche che si effettueranno con le seguenti modalità: 1) Regata Agropoli – Casal Velino in data 23.02.2019; 2) Regata Casal Velino su boe in data 24.02.2019;
- Vista:** l’Autorizzazione demaniale marittima n. 02/19 in data 28.01.2019 rilasciata dal Comune di Agropoli;
- Vista:** l’Autorizzazione demaniale marittima n. 1507/19 in data 14.02.2019 rilasciata dal Comune di Casal Velino;
- Considerata:** la necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività nella zona di mare interessata dalla manifestazione e di assicurare la sicurezza della navigazione, nonché la salvaguardia della vita umana in mare;
- Visti:** gli articoli 17 (Attribuzione degli uffici locali), 30 (Uso del demanio marittimo) e 81(Altre attribuzioni di polizia)) del Codice della Navigazione e l’articolo 59 (Ordinanza di polizia marittima) del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione;

RENDE NOTO :

- 1) LA REGATA VELICA AGROPOLI – CASAL VELINO SARA’ EFFETTUATA IL GIORNO 23.02.2019 DALLE ORE 09.00 CIRCA E FINO ALLE ORE 18.00 CIRCA, CON PARTENZA DALLE ACQUE ANTISTANTI IL PORTO DEL COMUNE DI AGROPOLI, E PRECISAMENTE NELLO SPECCHIO ACQUEO DELIMITATO DAL CERCHIO AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE (Datum WGS 84):**
- **CENTRO NEL PUNTO DI COORDINATE LAT. 40°21’,42” N – LONG. 014°58’,18” E;**
 - **RAGGIO 0,5 MIGLIA;**

- LA LINEA DI ARRIVO SARÀ COSTITUITA DALLA CONGIUNGENTE TRA LA BANDIERA BLU ESPOSTA SUL “GOMITO” DEL MOLO FORANEO DEL PORTO TURISTICO DI CASAL VELINO ED UNA BOA CILINDRICA DI COLORE ROSSO POSTA A CIRCA 0.30 NM IN DIREZIONE SUD/OVEST;

CAMPO DI REGATA

Latitudine	Longitudine
40° 19.852' N	014° 54.966' E
40° 15.263' N	014° 52.925' E
40° 13.215' N	014° 55.147' E
40° 09.663' N	015° 00.985' E
40° 09.208' N	014° 04.135' E
40° 10.252' N	015° 07.341' E

- 2) LA REGATA CASAL VELINO SU BOE SARA' EFFETTUATA IL GIORNO 24.02.2019 DALLE ORE 09.00 CIRCA E FINO ALLE ORE 18.00 CIRCA, CON PARTENZA DALLE ACQUE ANTISTANTI IL PORTO DEL COMUNE DI CASAL VELINO, E PRECISAMENTE NELLO SPECCHIO ACQUEO DELIMITATO DAL CERCHIO AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE (Datum WGS 84):
- CENTRO NEL PUNTO DI COORDINATE LAT. 40°09.485' N – LONG. 015°06,963' E;
 - RAGGIO 0, 9 MIGLIA.

ORDINA:

Articolo 1 (interdizione dell'area)

Durante lo svolgimento delle gare nel periodo e nella zona di mare indicato nel rende noto è vietato:

- a tutte le unità navali di navigare ad una distanza inferiore a **200 metri** dallo specchio acqueo riservato alla manifestazione sportiva. È fatto comunque divieto di navigare ad una distanza inferiore a **200 metri** dalle unità navali impegnate nella manifestazione;
- lo svolgimento di qualsiasi attività, compresa quella natatoria, che possa ostacolare la navigazione e/o creare pericoli in genere all'interno dello specchio acqueo interessato dalla manifestazione.

L'organizzatore adotti ogni utile accorgimento atto ad evitare danni a persone e/o cose nell'area interessata dalla manifestazione e nelle immediate adiacenze. L'Autorità Marittima avrà sempre la facoltà di revocare o sospendere lo svolgimento della manifestazione quando lo ritenga necessario per qualsiasi ragione e a suo insindacabile giudizio.

Il presente provvedimento viene emesso allo scopo di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare e, pertanto, non esime l'organizzatore della manifestazione dal munirsi di ulteriori eventuali provvedimenti/autorizzazioni necessari da parte di altri Enti/Organi competenti, manlevando l'Autorità Marittima da responsabilità per danni che a qualunque titolo dovessero coinvolgere persone e/o beni dei soggetti partecipanti e/o terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento, anche nell'eventualità che il danno derivi dall'inosservanza delle prescrizioni sopracitate.

Art. 2 (deroghe)

Le interdizioni di cui al precedente articolo 1 del presente provvedimento, non si applicano ai mezzi navali della Guardia Costiera, alle unità navali appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni competenti, alle unità di soccorso e/o di emergenza, oltre che alle unità navali e al personale partecipante alla manifestazione.

Art. 3 (disposizioni sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza:

- se alla condotta di un'unità da diporto, incorrono negli illeciti amministrativi di cui al Titolo V del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 s.m.i.;
- negli altri casi, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito amministrativo o reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- in caso di violazione dei limiti vigenti nell'A.M.P. di Santa Maria di Castellabate, saranno puniti ai sensi della specifica normativa di settore.

Articolo 4 (pubblicità)

Ai sensi dell'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente Ordinanza è pubblicata mediante inserzione nella sezione "ordinanze" del sito informatico istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, all'indirizzo: <http://www.guardiacostiera.gov.it/agropoli>.

La diffusione è assicurata mediante:

- a) trasmissione del presente provvedimento ai Comuni rivieraschi interessati, ricadenti nel Circondario marittimo di Agropoli, per la pubblicazione nei rispettivi albi;
- b) trasmissione dell'avviso di pubblicazione del presente provvedimento alle associazioni di categoria, nonché agli organi di informazione per la divulgazione.

Agropoli, lì 19 Febbraio 2019

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Giulio CIMMINO

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n°82 e ss. mm. ii.